




Il sistema di bilancio secondo la normativa italiana

Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991
pubblicato sulla G.U. 17 aprile 1991

emanato in relazione alla
Legge delega
L. 26 marzo 1990 n. 69

in attuazione della *IV e VII Direttive Cee*
in materia societaria

Le fonti di riferimento





Clausola generale ***art. 2423***

- Documenti I comma
- Finalità (“***Clausola generale***”) II comma
- Modalità di attuazione III e IV comma

Principi generali

- Redazione art. 2423 bis
- Classificazione art. 2423 ter

Norme applicative di struttura

- Stato patrimoniale art. 2424 e 2424 bis
- Nota integrativa art. 2427 e 2427 bis
- Conto economico..... art. 2425 e 2425 bis
- [Relazione sulla gestione] art. 2428

Criteri di valutazione

- Valutazioni di bilancio art. 2426



Articolo 2423

I comma

- ❖ Il sistema di bilancio è costituito da:
 - Stato patrimoniale art. 2424
 - Conto economico art. 2425
 - Nota integrativa art. 2427
- Allegati
-
- Relazione sulla gestione art. 2428

II comma

- ❖ Clausola generale
 - Principio di chiarezza
 - Rappresentazione
 - veritiera
 - corretta
- Situazione patrimoniale**
Situazione finanziaria
Risultato economico

❖ *Lettura aziendale della Clausola generale*

Principi generali:

Chiarezza

Veridicità

Correttezza

❖ **Chiarezza**

■ Il bilancio deve essere:

- **Comprensibile** → a tutti i soggetti interessati alla gestione dell'impresa
- **Trasparente** → nel processo di *formazione sostanziale* e di *rappresentazione formale*

■ Riguarda la *struttura* e il *contenuto* dei singoli documenti costituenti il bilancio

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa

- **Conti di bilancio**

- esposizione dei dati secondo una sequenza logica
- divieto di compenso e raggruppamento di voci

Il principio è attuato dagli artt. 2424-2425

Attenzione:

- adattamenti delle voci
- introduzione di poste aggiuntive

- **Nota integrativa**

- l'applicazione del principio è demandata al redattore del bilancio



Veridicità

n.b.: Non esiste una verità oggettiva di bilancio

- Il principio della rappresentazione veritiera e corretta riguarda i *Criteri di valutazione*

- **Aspetto formale**

Rispetto delle regole e delle procedure stabilite per una corretta redazione

quantità	→	oggettive	→	vero / falso
	→	stimate	→	credibilità delle stime
	→	congetturate	→	coerenza con le finalità della determinazione

- **Aspetto sostanziale**

Capacità del bilancio di trasmettere informazioni attendibili

→ **Affidabilità delle informazioni trasmesse**

Valori che — nel rispetto della norma di legge — meglio rispondono alla informazione sul patrimonio e sul reddito



Correttezza

- Coerenza dei dati con la situazione effettiva dell'impresa
- Applicazione di criteri valutativi tecnicamente corretti (correttezza implicita nella veridicità)
 - Posizione riguardo ai *Principi Contabili Generalmente Accettati*
- Comunicazione dei dati in modo non deviante né ingannevole (esplicitazione del principio di *buona fede* in senso giuridico)

chiarezza — rappresentazione veritiera e corretta

sono:



sovraordinate

rispetto alle specifiche disposizioni che seguono





III e IV comma

La sovraordinazione

- *é dichiarata nel 2423 terzo comma*
 - *obbligo di* fornire *informazioni complementari* necessarie alla *rappresentazione veritiera e corretta* se le informazioni richieste dagli *artt. 2424-2425-2427-2427 bis* non sono sufficienti
- *é resa più forte dal 2423 quarto comma*
 - *deroga obbligatoria*, in casi eccezionali, se c'è *conflitto tra clausola generale e norma specifica*, in tema di:
 - strutture di conti
 - valutazioni